

NORME E TRIBUTI

Il versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di S.r.l.

Alla luce delle recenti massime notarili

MATTEO TAMBALO

Ordine di Verona

La recente **massima** n. 148 emanata dal Consiglio Notarile di Milano lo scorso 17 maggio ci consente di ritornare ad esaminare la tematica concernente le modalità di versamento dei conferimenti in denaro in occasione della costituzione di s.r.l.

Preliminarmente, appare utile ricordare che, come noto, nel momento in cui i soci decidono di costituire una s.r.l., stabilendo l'ammontare del capitale sociale, debbono sottoscrivere l'intero capitale innanzi al notaio, dichiarando di conferire il relativo valore, in denaro o mediante altri beni, al fine di divenire soci e titolari di una partecipazione della costituenda società; a norma dell'art. 2464, c. 1, c.c., il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale sottoscritto.

Contestualmente alla sottoscrizione del capitale sociale, i soci debbono eseguire i conferimenti innanzi al notaio. Sul punto, appare utile ricordare che la tipologia di conferimenti e la loro esecuzione si differenziano a seconda che:

- sia costituita una s.r.l. che abbia un capitale sino ad Euro 9.999 (sia essa una s.r.l. ordinaria di cui all'art. 2463, c. 4, c.c. ovvero semplificata di cui all'art. 2463 bis c.c.)

- sia costituita una s.r.l. che abbia un capitale pari o superiore ad Euro 10.000.

Infatti, qualora i soci decidano di costituire una s.r.l. con capitale sino ad Euro 9.999 (sia essa una s.r.l. ordinaria di cui all'art. 2463, c. 4, c.c. ovvero semplificata di cui all'art. 2463-bis c.c.) i conferimenti possono essere effettuati **esclusivamente in denaro** e debbono essere versati integralmente alle persone cui è affidata l'amministrazione.

Nel caso in cui, invece, i soci decidano di costituire una s.r.l. con capitale pari o superiore ad Euro 10.000, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (art. 2464, c. 2, c.c.), e quindi:

- denaro: il relativo conferimento non deve necessariamente essere integrale, ciascun socio, ai sensi dell'art. 2464, c. 4, c.c., deve infatti versare *almeno* il 25% dei conferimenti in denaro e l'intero sovrapprezzo all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo;

- beni in natura e crediti: a fronte di tale conferimento il socio è tenuto a presentare una relazione di stima ai sensi dell'art. 2465 c.c.;

- prestazioni d'opera o di servizi a favore della società: la prestazione deve essere garantita per l'intero ammontare mediante una polizza assicurativa od una fideiussione bancaria, apponendo a tale garanzia un termine coincidente con il termine di scadenza della prestazione garantita. Se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società (art. 2464, c. 6, c.c.)

- qualsiasi altro elemento considerato utile allo svolgimento dell'attività sociale, purché esso possa essere valutato economicamente (marchi,

brevetti, know-how ecc.).

Effettuate le suddette considerazioni introduttive, veniamo ora ad analizzare le indicazioni notarili riguardanti le modalità di versamento dei conferimenti *in denaro* in sede di costituzione di una s.r.l.

La necessità di formulare specifiche precisazioni sul tema è sorta a seguito dell'introduzione del nuovo comma 4 dell'art. 2464 c.c., come riformulato dall'art. 9 d.l. 76/2013, convertito dalla l. 99/2013, il quale non impone più che il versamento iniziale dei conferimenti in denaro sia effettuato mediante deposito vincolato presso una banca - come tuttora previsto in sede di costituzione di s.p.a. - bensì dispone che *“alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare”*, aggiungendo peraltro che *“i mezzi di pagamento sono indicati nell'atto”*, sicché si sono poste, sin dall'indomani dell'emanazione della novella normativa, alcune questioni concernenti l'individuazione (i) dei mezzi di pagamento ammessi e ritenuti idonei ad effettuare il versamento dei conferimenti in denaro e (ii) dei soggetti destinatari della consegna (o dell'esecuzione) dei predetti mezzi di pagamento utilizzati dai soci fondatori.

Orbene, sull'argomento si sono susseguite, nell'ordine, la Nota del Consiglio Nazionale del Notariato del 4 settembre 2013¹, la massima I.A.14 del Comitato Notarile Triveneto pubbl. 9/14 e la citata massima 148 del Consiglio Notarile di Milano del 17 maggio 2016. Tale ultima massima precisa in particolare che:

Alla luce del nuovo testo dell'art. 2464, comma 4, c.c. (introdotto all'art. 9, comma 15 bis, D.L. 76/2013, convertito dalla L. 99/2013), si ritiene che il versamento dei conferimenti in denaro da effettuare in sede di costituzione di una s.r.l.:

(a) *possa essere eseguito mediante qualsiasi mezzo di pagamento che sia idoneo a far conseguire la provvista alla società;*

(b) *possa aver luogo, contestualmente o precedentemente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, mediante la consegna dei mezzi di pagamento o la loro esecuzione a favore di uno degli amministratori nominati dall'atto costitutivo o anche a favore di persona a ciò delegata da uno di essi, ivi compreso il notaio rogante.*

(c) *possa essere eseguito mediante il deposito presso una banca, con vincolo a favore della costituenda società, in conformità alla disciplina tuttora vigente per la costituzione di s.p.a.* Sulla prima problematica oggetto di analisi, rela-

tiva all'individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei per effettuare il versamento dei conferimenti in denaro, gli orientamenti notarili menzionano le seguenti modalità di pagamento:

- *versamento in contanti*, entro i limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio pro-tempore vigente; i notai milanesi precisano che qualora il versamento venga effettuato secondo tale modalità sarà sufficiente indicare nell'atto costitutivo che il versamento avviene *“in contanti”*, senza necessità di alcun elemento identificativo delle monete o delle banconote consegnate;

- *versamento mediante assegni circolari*, che rappresenta di norma la modalità maggiormente utilizzata; i notai milanesi rilevano che tale strumento è idoneo a garantire l'effettività del capitale sociale in quanto, quale *“titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente”* (82 R.D. 1736/1933), può essere emesso solo da una banca e ad esso deve corrispondere la provvista per l'effettuazione del relativo pagamento;

- *versamento mediante bonifico bancario*, i cui estremi debbono essere indicati nell'atto costitutivo; con riguardo a tale strumento di pagamento, i notai milanesi correttamente rilevano che occorre chiarire quali siano i presupposti affinché esso presenti le caratteristiche di certezza della provvista e di disponibilità a favore degli amministratori: infatti, non si pone alcuna problematica qualora, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, il bonifico risulti già accreditato sul conto corrente del soggetto beneficiario, mentre maggior attenzione merita la situazione in cui al momento della sottoscrizione dell'atto il bonifico non risulti ancora accreditato sul conto corrente del beneficiario; in tal caso, i notai milanesi ritengono necessario che il bonifico non sia più revocabile da parte del disponente, potendo altrimenti venire meno la disponibilità del denaro in mano agli amministratori, per mera volontà del socio conferente;

- *deposito presso una banca*, con vincolo a favore della costituenda società, con modalità e regole corrispondenti alla previgente disciplina delle s.r.l. (e tuttora vigenti per la costituzione di società per azioni); i notai milanesi hanno precisato che, seppur tale modalità di versamento del capitale sociale non sia effettuata direttamente *“all'organo amministrativo”*, come letteralmente richiede la norma, esso attribuisce comunque la facoltà per l'organo amministrativo (e solamente ad esso) di disporre del denaro oggetto di deposito, una volta costituita la società, parimenti a quanto avviene mediante la consegna agli amministratori di un assegno circolare intestato alla costituenda società²;

SEGUE A PAGINA 25

¹ N. Atlante, *Prime questioni operative in tema di nuove norme sui conferimenti in danaro in sede di costituzione di s.r.l. ordinarie*, in Studi e materiali, Nota pubblicata il 4 settembre 2013 su CNN Notizie.

Il versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di S.r.l.

SEGUE DA PAGINA 24

- *versamento mediante assegno bancario*: in merito a detta modalità di versamento occorre effettuare alcune precisazioni in quanto la citata Nota del Consiglio Nazionale del Notariato del 4 settembre 2013 considerò tale mezzo di pagamento non idoneo, in quanto “*esso non darebbe certezza della copertura delle somme dovute e, pertanto, non sarebbe idoneo a garantire l’effettività dei conferimenti che devono essere eseguiti al momento della sottoscrizione del capitale*”²; tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato, i notai milanesi ritengono l’assegno bancario un sistema utilizzabile per costituire una Srl: infatti, la massima 148 evidenzia che, in base all’articolo 3 del regio decreto 1736/1933, “*l’assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario dei quali abbia diritto di disporre*”; perciò, a detta della citata massima, un assegno bancario regolarmente emesso si rende in ogni caso qualificabile come un “mezzo di pagamento” idoneo a far conseguire al prenditore il pagamento della somma in esso menzionata, pur in assenza di un’azione diretta esercitabile dal prenditore nei confronti della banca trattaria. I notai milanesi ritengono quindi superati i dubbi esposti dal Consiglio Nazionale del Notariato sull’utilizzabilità dell’assegno bancario, dubbi che come anticipato potrebbero sorgere per il fatto che detto strumento contiene un ordine di pagamento da parte del traente (e cioè colui che sottoscrive l’assegno) rivolto a una banca (in qualità di trattario), la quale tuttavia non assume alcun obbligo nei confronti del soggetto all’ordine del quale l’assegno è tratto (prenditore)⁴.

Con riguardo alla seconda problematica oggetto di discussione, concernente l’individuazione dei soggetti destinatari della consegna (o dell’esecuzione) dei mezzi di pagamento utilizzati dai soci fondatori, i notai milanesi affermano che, non essendo più necessario, come anticipato, effettuare i conferimenti in denaro mediante deposito presso una banca, vincolato a favore della società sino alla sua iscrizione nel registro delle imprese, ma dovendosi effettuare il versamento in favore dei nominati amministratori, i diversi mezzi di pagamento utilizzabili dai soci possano avere come

beneficiari: (i) la stessa società costituenda, laddove ciò sia tecnicamente possibile, e quindi ad esempio in caso di emissione di un assegno circolare ma non in caso, chiaramente, di effettuazione di un bonifico bancario⁵ oppure (ii) uno o più degli amministratori nominati nell’atto costitutivo⁶, oppure (iii) una o più persone da essi incaricate.

Con riguardo a tali aspetti la massima 148 precisa ulteriormente che non è strettamente necessario che gli amministratori siano presenti al perfezionamento dell’atto costitutivo, e tantomeno che essi compaiano come parti dell’atto notarile di costituzione della società, essendo compito del notaio dar conto nell’atto costitutivo dell’avvenuta consegna dei mezzi di pagamento. Qualora la consegna dei mezzi di pagamento sia stata effettuata prima della sottoscrizione dell’atto notarile, i notai milanesi specificano che è compito del notaio riportare nell’atto costitutivo la dichiarazione con cui si dia atto dell’avvenuta consegna dei mezzi di pagamento, i quali comunque dovranno essere descritti nell’atto costitutivo, senza, viene precisato, necessità di allegare, menzionare o esibire alcuna formale ricevuta della consegna.

Peraltro, considerato che la norma fa riferimento espressamente ad “organo amministrativo” quale soggetto cui deve essere versato il capitale sociale, la massima 148 precisa che debba escludersi che tale riferimento normativo richieda una formale costituzione dell’organo o una sua attività collegiale (qualora esso abbia tale natura). È infatti sufficiente che i mezzi di pagamento siano ricevuti da almeno un esponente dell’organo amministrativo: il generico riferimento normativo all’“organo amministrativo” viene ritenuto il frutto di una scelta semantica finalizzata ad evidenziare il “destinatario” del versamento ma non a caratterizzare di necessaria pluralità la concreta attività della custodia del denaro. Analogamente la massima I.A.14 del Comitato Notarile Triveneto ritiene che tale passaggio normativo debba essere interpretato in senso sostanziale, poiché altrimenti sarebbe di impossibile applicazione, considerato che:

a) in sede di costituzione non esiste ancora l’organo amministrativo, il quale si costituirà solamente con l’iscrizione della società nel registro imprese e, comunque, dopo che i suoi membri abbiano accettato l’incarico;

b) gli organi delle persone giuridiche non sono dotati di una propria personalità o soggettività, non essendo pertanto “capaci” di essere depositari di somme né di rilasciare quietanze.

Il versamento, precisa la massima I.A.14, deve, conseguentemente, essere fatto agli amministratori quali persone (fisiche o giuridiche), che ne

divengono con ciò depositari, sorgendo a favore della società unicamente un diritto di credito. Per tale motivo viene ritenuto che il disposto dell’art. 2464, comma 4, c.c. richieda unicamente di attestare nell’atto costitutivo l’avvenuto deposito dei conferimenti in denaro, e non anche l’intervento in atto dell’“organo amministrativo” per rilasciare quietanze.

In caso di assenza di tutti i nominati componenti dell’organo amministrativo, la consegna del denaro può avvenire *prima* del perfezionamento dell’atto costitutivo (a favore di uno degli amministratori o di persona da essi delegata) oppure *contestualmente* all’atto costitutivo a una persona delegata dagli amministratori. In entrambi i casi, se il destinatario della consegna è persona designata dagli amministratori, questi agirà in qualità di procuratore degli stessi, in forza di una procura all’uopo rilasciata anche da uno solo dei nominandi amministratori e provvede a ritirare i mezzi di pagamento (assegni o contanti) per conto dell’amministratore delegante.

Il delegato al ritiro dei mezzi di pagamento, infine, può anche essere lo stesso notaio rogante, come precisato sia nella massima 148 dei notai milanesi che nella massima I.A.14 del Comitato Notarile Triveneto: in tal caso al notaio vengono affidati, in sede di atto costitutivo, i mezzi di pagamento funzionali alla liberazione del capitale sociale ed il notaio dovrà annotare nel registro Somme e Valori sia la ricezione delle somme/titoli, sia il successivo rilascio all’organo amministrativo. Nella massima 148 si ritiene che tale annotazione non sia necessaria qualora il notaio riceva le somme prima della costituzione della società, con l’incarico di ottenere l’emissione di un assegno circolare intestato alla costituenda società, da consegnare a uno degli amministratori, per conto dei soci, in vista del perfezionamento dell’atto costitutivo o contestualmente ad esso.

In conclusione, si ritiene che, alla luce delle indicazioni notarili sopra esaminate, possa considerarsi ormai delineato con sufficiente chiarezza il quadro generale concernente sia le modalità di versamento dei conferimenti in denaro in sede costitutiva delle s.r.l., e sul punto parrebbe che possano considerarsi superati – per le ragioni sopra esposte – anche i dubbi riguardanti la possibilità di effettuare il versamento a mezzo assegni bancari, sia i profili soggettivi riguardanti coloro che debbono essere individuati come destinatari della consegna (o dell’esecuzione) dei mezzi di pagamento utilizzati dai soci fondatori, sicché dovrebbe ora potersi consolidare la sperata semplificazione, in tema di costituzione di s.r.l., che rappresentava l’obiettivo perseguito dalla novella legislativa del 2013.

² Con riguardo a tale modalità di versamento, tuttavia, A. Busani, in *Costituzione di Srl, il Notariato boccia gli assegni bancari*, Il Sole 24 Ore, 5.9.2013,

osservava che “Il problema qui è però che, non essendoci più una norma di legge “di supporto”, bisognerebbe ricorrere a un mandato specifico alla banca depositaria di istituire un conto vincolato, intestato alla costituenda società, destinato ad essere movimentato da coloro che risulteranno essere gli amministratori della società stessa, una volta iscritta nel Registro imprese. A questo riguardo, ci si scontra però con lo standard delle procedure bancarie che, ad oggi, non sono state ancora state predisposte per gestire queste “partite”

³ Si esprime inizialmente in senso analogo, ancorché con formula dubitativa, anche A. Busani, *Per le Srl costituzione in salita*, Il Sole 24 Ore, 4.9.2013: “per inciso, se si tratta di conferimenti di valore superiore ai mille euro, non si possono usare i contanti (articolo 49, comma 1, D.lgs. 231/2007), e altro non resta che immaginare un versamento mediante assegno (evidentemente intestato alla costituenda società). È dubbio che però possa trattarsi di un assegno bancario: non essendone garantita la copertura, è difficile pensare che sia in tal caso rispettata la norma secondo cui «alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato» almeno il 25 per cento del capitale sottoscritto, il che è una “condizione” per poter procedere alla costituzione della società (articoli 2329, 2463 e 2464 del Codice civile)”.

⁴ Cfr. A. Busani, *Per costituire una Srl è idoneo anche un assegno bancario*, Il Sole 24 Ore, 2.6.2016

⁵ Cfr. A. Busani, *Costituzione anche con bonifici, depositi e assegni circolari*, Il Sole 24 Ore, 1.6.2016. Sul punto nella citata Nota del Consiglio Nazionale del Notariato era stato evidenziato che “L’assegno o il versamento in contanti non potrebbero essere sostituiti da un bonifico bancario alla società per la difficoltà pratica di intestarlo o eseguirlo in favore di un soggetto il cui procedimento costitutivo non è ancora concluso. Nonostante, infatti, l’art. 2331 c.c. legittimi implicitamente gli amministratori a compiere atti giuridici in nome e per conto della società non ancora iscritta nel registro delle imprese, quest’ultima acquista la personalità giuridica soltanto al momento dell’iscrizione, con conseguente impossibilità per la stessa di disporre di un conto corrente bancario già prima della stipula dell’atto costitutivo”.

⁶ Sul punto tuttavia, A. Busani, in *Costituzione di Srl, il Notariato boccia gli assegni bancari*, cit., con riguardo all’intestazione di un assegno in favore di un nominando amministratore, correttamente rilevava: “Quest’ultima modalità suscita però qualche perplessità o, meglio, pare sollecitare una precisazione: infatti, se si intesta un assegno a “Mario Rossi”, stante la sua intransferibilità l’assegno non potrà che essere incassato da Mario Rossi sul suo conto personale (l’importo versato dovrà poi essere girato dal conto dell’amministratore al conto della società, una volta costituita), il che potrebbe sollevare problemi sul punto che si possa considerare l’assegno come un versamento effettivamente avvenuto “a favore della società” (e cioè pure senza necessariamente pensare al caso dell’amministratore che si appropri dei soldi e non li versi alla società); anche per il bonifico ordinato a favore di un amministratore bisognerebbe ripetere un identico ragionamento. Se invece si vuole rendere l’assegno incassabile sul conto della società, si dovrebbe in effetti intestarlo a “Mario Rossi quale nominando amministratore della costituenda Alfa Srl”. Tuttavia, questa appare una complicazione inutile (si immagina che agli sportelli delle banche sorgerà più di un dubbio su questa operatività, sia in sede di emissione, sia in sede d’incasso dell’assegno) al cospetto della più semplice soluzione di intestare l’assegno alla “costituenda società”.